

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed)

811.117.3

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° aprile 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 51 capoverso 5 della legge del 23 giugno 2006¹ sulle professioni mediche (LPMed),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l'utilizzazione del registro delle professioni mediche universitarie (registro delle professioni mediche).

² Il registro delle professioni mediche contiene dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche universitarie seguenti:

- a. medici;
- b. dentisti;
- c. chiropratici;
- d. farmacisti;
- e. veterinari.

Art. 2 Scopo

Il registro delle professioni mediche contiene dati concernenti i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento secondo la LPMed. Serve a raggiungere gli scopi seguenti:

- a. informare e tutelare i pazienti;
- b. garantire la qualità;
- c. fornire dati statistici;
- d. allestire una demografia medica;
- e. informare le autorità estere;
- f. semplificare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni cantonali all'esercizio della professione;

RU 2008 4743

¹ RS 811.11

- g. applicare la legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie (LAMal).

Art. 3 Gestione del registro delle professioni mediche e coordinamento

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni mediche.

² L'UFSP coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni mediche e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto).

³ Rilascia i diritti di accesso individuali al registro delle professioni mediche e le password corrispondenti.

Sezione 2: Fornitori di dati e contenuto

Art. 4 Commissione delle professioni mediche

La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro delle professioni mediche i seguenti dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche:

- a. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;
- b. la data di nascita e il sesso;
- c. la lingua di corrispondenza;
- d. il luogo o i luoghi di attinenza e la cittadinanza o le cittadinanze;
- e. il numero di assicurato AVS;
- f. il genere di diploma (diploma federale, riconosciuto o equivalente secondo la LPMed o altro);
- g. i diplomi federali con data d'emissione e luogo di rilascio del diploma;
- h. i diplomi esteri riconosciuti secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della Commissione delle professioni mediche;
- i. per i diplomi di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, gli attestati di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla Commissione delle professioni mediche;
- j. il genere di titolo di perfezionamento (federale, riconosciuto, equivalente secondo la LPMed o altro);

² RS 832.10

- k. i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della Commissione delle professioni mediche;
- l. per i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, l'attestato di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla Commissione delle professioni mediche;
- m. un numero di identificazione univoco per le persone appartenenti alle professioni mediche (GLN³).

Art. 5 Ufficio della sanità pubblica

L'UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:

- a. l'indicazione se esistono o no dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3;
- b. la menzione «cancellato» secondo l'articolo 54 capoversi 1 e 2 LPMed e la data della menzione;
- c. la data del decesso;
- d.⁴ il numero d'identificazione delle imprese.

Art. 6 Organizzazioni responsabili del perfezionamento

¹ Le organizzazioni responsabili del perfezionamento delle professioni mediche universitarie (organizzazioni responsabili del perfezionamento) iscrivono i seguenti dati:

- a. il genere di titolo di perfezionamento (federale, riconosciuto, equivalente secondo la LPMed o altro);
- b. i titoli federali di perfezionamento secondo gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 27 giugno 2007⁵ sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie;
- c. la data e il luogo di rilascio del titolo di perfezionamento.

² L'organizzazione responsabile del perfezionamento dei medici è responsabile per l'iscrizione delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato necessarie per fatturare prestazioni secondo la LAMal⁶ e della data di rilascio di tali qualifiche secondo l'allegato 2.

³ GLN è l'acronimo di *Global Location Number*.

⁴ Introdotta dal n. 6 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

⁵ RS 811.112.0

⁶ RS 832.10

³ Le organizzazioni responsabili del perfezionamento possono iscrivere a titolo facoltativo nel registro delle professioni mediche altre qualifiche di perfezionamento di diritto privato.

Art. 7 Cantoni

¹ Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro i seguenti dati concernenti l'esercizio indipendente della professione:

- a. il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della professione;
- b. la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della professione;
- c. lo stato dell'autorizzazione (concessa, nessuna autorizzazione, dichiarazione di partenza) con la data corrispondente;
- d. la data di un'eventuale limitazione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio della professione;
- e. la data di apertura dello studio medico o dell'azienda e la data della sua chiusura (facoltativa);
- f. l'annuncio dei fornitori di prestazioni che sono autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l'articolo 35 LPMed, con la data dell'annuncio e, a titolo facoltativo, la data di inizio e fine della prestazione;
- g. se una persona che esercita una professione medica di medicina umana, medicina dentaria, farmacia o chiropratica è autorizzata o no a fatturare prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- h. eventuali restrizioni tecniche, temporali o geografiche o gli oneri di cui all'articolo 37 LPMed, le relative descrizioni con la data dell'inizio ed eventualmente della fine delle restrizioni o degli oneri;
- i. se una persona che esercita una professione medica è legittimata a dispensare direttamente secondo l'articolo 22 capoverso 4 dell'ordinanza del 29 maggio 1996⁷ sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (OStup);
- j. eventuali osservazioni relative alla dispensazione diretta conformemente alla lettera i;
- k. la portata dell'autorizzazione a utilizzare sostanze stupefacenti secondo l'articolo 22 capoverso 4 OStup;
- l. eventuali osservazioni in merito all'utilizzazione di sostanze stupefacenti conformemente alla lettera k;
- m. l'indirizzo dello studio medico o dell'azienda (via, NPA, località);
- n. il numero di telefono e di fax dello studio medico o dell'azienda (facoltativo);
- o. l'indirizzo elettronico (facoltativo).

⁷ RS 812.121.1

² Le autorità cantonali competenti possono iscrivere nel registro anche i dati di cui al capoverso 1 concernenti le persone che esercitano una professione medica soggette ad autorizzazione in virtù della legislazione cantonale.

³ Esse comunicano all'UFSP i dati degni di particolare protezione seguenti concernenti le persone che esercitano una professione medica a titolo indipendente:

- a. la restrizione all'autorizzazione, il ritiro o il rifiuto dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché la data e il motivo della restrizione, del ritiro o del rifiuto;
- b. la soppressione delle restrizioni e la data della stessa;
- c. l'avvertimento con la data e il motivo dello stesso;
- d. l'ammonimento con la data e il motivo dello stesso;
- e. la comminazione di una multa con la data, il motivo e l'importo della stessa;
- f. il divieto temporaneo al libero esercizio della professione, con la data di inizio e fine, nonché il motivo dello stesso;
- g. il divieto definitivo al libero esercizio della professione per tutto o una parte del campo d'attività con la data e il motivo dello stesso.

Sezione 3: Diritti e obblighi dei fornitori di dati e degli utenti

Art. 8 Diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi dettagliati dei fornitori e degli utenti di dati sono disciplinati nell'allegato 1.

Art. 9 Vigilanza sul trattamento dei dati

¹ I fornitori di dati provvedono affinché il trattamento dei dati nel loro settore avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.

² Provvedono in particolare affinché siano iscritti nel registro delle professioni mediche o comunicati al servizio competente soltanto dati esatti, completi e aggiornati.

Art. 10 Annuncio e archiviazione di dati degni di particolare protezione

¹ Le autorità cantonali comunicano all'UFSP l'esistenza di dati degni di particolare protezione concernenti una persona che esercita una professione medica a titolo indipendente presentando una domanda di modifica nel registro delle professioni mediche.

² L'UFSP invia loro un modulo che le autorità cantonali utilizzano per comunicargli i dati dettagliati mediante un collegamento securizzato.

³ L'UFSP registra i dati comunicati in un settore separato e sicuro.

Art. 11 Comunicazione alle autorità cantonali dei dati personali degni di particolare protezione da parte dell'UFSP

¹ Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione possono chiedere informazioni sui dati personali degni di particolare protezione presentando all'UFSP una domanda per via elettronica.

² L'UFSP comunica i dati personali degni di particolare protezione all'autorità cantonale entro tre giorni lavorativi mediante un collegamento securizzato.

Art. 12 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla persona che esercita una professione medica

¹ La persona che esercita una professione medica può chiedere all'UFSP informazioni sui dati degni di particolare protezione che la riguardano presentando una domanda per via elettronica.

² A tal fine, può chiedere all'UFSP un nome utente e una password.

³ L'UFSP comunica alla persona interessata i dati personali degni di particolare protezione che la concernono mediante un collegamento securizzato.

Art. 13 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

¹ I dati accessibili al pubblico di cui all'allegato 1 possono essere consultati mediante una procedura di richiamo.

² I fornitori di dati e gli altri utenti di cui all'allegato 1 hanno inoltre la possibilità di consultare sistematicamente i dati sotto forma di elenchi. Possono altresì importare nella loro banca dati tutti i dati accessibili al pubblico mediante l'interfaccia standard definita dall'UFSP.

Art. 14 Modifica dei dati

¹ I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che iscrivono nel registro delle professioni mediche in virtù degli articoli 4–7.

² I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica formulate da terzi.

³ Tutte le modifiche sono messe a verbale.

Art. 15 Comunicazione di modifiche da parte delle persone che esercitano una professione medica

¹ Le persone che esercitano una professione medica possono segnalare dati inesatti o mancanti al servizio responsabile dell'iscrizione dei dati presentando al registro delle professioni mediche una domanda di modifica per via elettronica.

² A tal fine, necessitano di un nome utente e di una password.

Art. 16 Archiviazione

L'UFSP è responsabile dell'archiviazione dei dati.

Art. 17 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro

Le iscrizioni nel registro sono cancellate o anonimizzate secondo l'articolo 54 LPMed. L'UFSP adotta le disposizioni necessarie per garantire la cancellazione e l'eliminazione dei dati in tempo utile.

Sezione 4: Disposizioni particolari**Art. 18** Ripartizione dei costi ed esigenze tecniche

¹ L'UFSP finanzia la programmazione del registro delle professioni mediche e ne assicura la gestione. Si fa altresì carico delle spese per l'ulteriore sviluppo della banca dati.

² L'UFSP mette a disposizione un'interfaccia standard.

³ Gli adeguamenti richiesti per utilizzare l'interfaccia standard sono a carico degli utenti abilitati.

Art. 19 Impiego dei dati per altri scopi

¹ L'UFSP comunica all'Ufficio federale di statistica, mediante l'interfaccia standard, i dati accessibili al pubblico, nonché la data di nascita delle persone appartenenti alle professioni mediche, contenuti nel registro delle professioni mediche.⁸

² Può mettere i dati provenienti dal registro delle professioni mediche a disposizione anche di altri servizi incaricati dell'esecuzione della legge sull'assicurazione malattie mediante l'interfaccia standard, sempre che i dati in questione siano necessari a tale scopo.

Art. 20 Misure tecniche e organizzative

¹ Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni mediche adottano le misure tecniche e organizzative necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati non vadano persi né siano trattati, consultati o utilizzati da persone non autorizzate.

² La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalle disposizioni della sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 26 settembre 2003¹⁰ sull'informatica nell'Amministrazione federale e dalle raccomandazioni dell'Organo strategico informatica della Confederazione.

⁸ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

⁹ RS 235.11

¹⁰ RS 172.010.58

Sezione 5: Abuso e cambiamento della destinazione**Art. 21**

Chi ostacola il funzionamento del registro delle professioni mediche è punito con una multa fino a 10 000 franchi.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 22** Disposizioni transitorie

¹ I fornitori di dati saranno progressivamente allacciati al registro delle professioni mediche.

² Il pubblico avrà accesso al registro delle professioni mediche dal 1° gennaio 2010.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2008.

Diritti e obblighi

Legenda:

| | |
|-------|--|
| A | Iscrizioni, modifiche, lettura |
| B | Richiesta di modifica |
| C | Lettura |
| Vuoto | Nessun accesso |
| X | Contenuto obbligatorio |
| Y | Contenuto facoltativo |
| M | Notifica da parte del registro delle professioni mediche |

Fornitori di dati e utenti:

| | |
|---|--|
| MEBEKO | Commissione delle professioni mediche |
| UFSP | Ufficio federale della sanità pubblica |
| FMH | Federazione dei medici svizzeri |
| pharmaSuisse | Società svizzera dei farmacisti |
| SSO | Società svizzera di odontologia e stomatologia |
| ASC | Associazione svizzera dei chiropratici |
| SVS | Società dei veterinari svizzeri |
| Canтони | Autorità cantonali / tutti gli uffici cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della professione |
| Persone appartenenti alle professioni mediche | Tutte le persone iscritte nel registro delle professioni mediche |
| Assicuratori | Assicuratori malattia |
| Istituto Pubblico | Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Popolazione in Svizzera e all'estero |
| UST | Ufficio federale di statistica (Registro IDI) |

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

| Fornitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche | Con- tenuto | MEBEKO | UFSP | FMH | phar- ma Suisse | SSO | ASC | SVS | Can- toni | Persone appartenc- enti alle professioni mediche | Assi- cura- tori | Istituto | Pub- blico | UST |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|--------------|--|------------------------|----------|---------------|-----|
| Nome/i, cognome, cognome/f precedente/i | X | A ¹² | A ¹³ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C/M |
| Data di nascita | X | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C/M |
| Sesso | X | | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | |
| Lingua di corrispondenza | X | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C/M |
| Luogo o luoghi di appartenenza e cittadanza/e | X | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C |
| Numero di assicurato AVS | X | A | A | | | | | | B | B | | | | |
| Genere di diploma (federale, riconosciuto, equivalente o altro) | X | A | A | C | C | C | C | C | B | B | C | C | | |
| Diploma federale, data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma | X | A | A | C | C | C | C | C | B | B | B | B | C | |
| Diplomi esteri riconosciuti con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché data di riconoscimento da parte della Svizzera | X | A | A | C | C | C | C | C | B | B | B | B | C | |
| Per i diplomi di cui all'art. 36 cpv. 3 LPMed, attestati di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché data dell'attestato di equivalenza rilasciato dalla Svizzera | X | A | A | C | C | C | C | C | B | B | B | B | C | |

12 La MEBEKO registra i dati personali delle nuove persone appartenenti alle professioni mediche.

13 L'UFSP registra i dati personali delle persone appartenenti alle professioni mediche già operative il cui diploma è stato rilasciato prima del 1984.

| Fornitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche | Con- tenuto | MEBEKO | UFSP | FMH | phar- ma Suisse | SSO | ASC | SVS | Can- toni | Persone apparte- nenti alle professioni mediche | Assi- cura- tori | Istituto | Pub- blico | UST |
|---|----------------|--------|------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|--------------|---|------------------------|----------|---------------|-----|
| Generale di titolo di perfezionamento (titolo federale, riconosciuto, equivalente o altro) | X | A | A | A14 | C | A15 | A16 | C | B | B | C | C | | |
| Titoli di perfezionamento esteri riconosciuti secondo l'art. 21 cpv. 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché data del riconoscimento da parte della Svizzera | X | A | A | C | C | C | C | C | B | B | B | B | C | |
| Per i titoli di perfezionamento di cui all'art. 36 cpv. 3 LPMed, attestato di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo, nonché data dell'attestato di equivalenza rilasciato dalla Svizzera | X | A | A | C | C | C | C | C | B | B | B | B | C | |
| Numero di identificazione univoco delle persone appartenenti alle professioni mediche (GLN) | X | A | A | C | C | C | C | C | B | B | B | B | C | C/M |
| Esistenza di dati degni di particolare protezione secondo l'art. 7 cpv. 3 (sì/no) | X | C | A | | | | | | B | C17 | | | | |
| Menzione «cancellato» e data della menzione | X | C | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | |
| Data del decesso | X | C | A | B | B | B | B | B | B | | B | B | | |

14 La FMH, responsabile del perfezionamento nel settore della medicina umana, registra i titoli federali di perfezionamento.

15 La SSO, responsabile del perfezionamento nel settore odontoiatrico, registra i titoli federali di perfezionamento.

16 La ASC, responsabile del perfezionamento nel settore della chiropratica, registra i titoli federali di perfezionamento.

17 Consultabile soltanto in relazione ai propri dati.

| Fornitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche | Con- tenuto | MEBEKO | UFSP | FMH | phar- ma Suisse | SSO | ASC | SVS | Can- toni | Persone appartene- nti alle professioni mediche | Assi- cura- tori | Istituto | Pub- blico | UST |
|--|----------------|--------|------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|--------------|---|------------------------|----------|---------------|-----|
| Titoli federali di perfezionamento, data, luogo e Paese di rilascio | X | C | B | A | C | A | A | C | B | B | B | C | C | |
| Certificati di formazione complementare di diritto privato secondo l'allegato 2, data di rilascio | X | C | B | A | C | C | C | C | B | B | B | C | C | |
| Titoli o certificati di perfezionamento di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio | Y | C | B | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | |
| Certificati di formazione approfondita di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio | Y | C | B | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | |
| Certificati di formazione complementare di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio | Y | C | B | A | A | A | C | A | B | B | B | C | C | |
| Certificati di attitudine tecnica secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio | Y | C | B | A | A | C | C | A | B | B | B | C | C | |
| Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | |

| Formitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche | Contenuto | MEBEKO | UFSP | FMH | pharma Suisse | SSO | ASC | SVS | Cantoni | Persone appartenenti alle professioni mediche | Assicuratori | Istituto | Pubblico | UST |
|--|-------------------|--------|------|-----|---------------|-----|-----|-----|---------|---|--------------|----------|----------|-----|
| Base legale e forma di esercizio della professione (LPMed, a titolo indipendente; diritto cantonale, a titolo dipendente con responsabilità professionale; diritto cantonale, a titolo dipendente e sotto vigilanza) | X/Y ₁₈ | C | B | C | C | C | C | C | A | B | C | C | | |
| Stato dell'autorizzazione all'esercizio della professione (non soggetto ad autorizzazione, autorizzazione concessa, nessuna autorizzazione, dichiarazione di partenza) | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | |
| Data dello stato | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | |
| Data di un'eventuale limitazione temporale dell'autorizzazione all'esercizio della professione | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | | |
| Data di apertura dello studio medico o dell'azienda | Y | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | | C/M |
| Data di chiusura dello studio medico o dell'azienda | Y | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | | C/M |
| Annunci di fornitori di prestazioni limitati a 90 giorni secondo l'art. 35 LPMed | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | |
| Data dell'annuncio | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | |

18 L'iscrizione nel registro delle autorizzazioni all'esercizio della professione concessa in virtù della legislazione cantonale e dei dati corrispondenti è facoltativa.

| Fornitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche | Con- tenuto | MEBEKO | UFSP | FMH | phar- ma Suisse | SSO | ASC | SVS | Can- toni | Persone appartec- nenti alle professioni mediche | Assi- cura- tori | Istituto | Pub- blico | UST |
|---|-----------------|--------|------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|--------------|--|------------------------|----------|---------------|-----|
| Dato di inizio e fine della prestazione | Y | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | | |
| Diritto a fatturare prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) (si/no) | X ¹⁹ | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | | |
| Restrizioni tecniche, temporali o geografiche o oneri con descrizione | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | | |
| Data di inizio ed eventualmente di fine delle restrizioni o degli oneri | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | | |
| Diritto di dispensare direttamente (si/no) | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | |
| Eventuali osservazioni concernenti il diritto di dispensare direttamente | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | |
| Portata dell'autorizzazione di utilizzare stupefacenti a titolo professionale | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | | |
| Eventuali osservazioni concernenti l'utilizzazione di stupefacenti a titolo professionale | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | | |
| Indirizzo dello studio medico o dell'azienda (via, NPA, località) | X | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | C/M |

¹⁹ Queste informazioni concernono tutte le persone appartenenti alle professioni mediche ai sensi della LPMed eccetto i veterinari.

| Formitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche | Con- tenuto | MEBEKO | UFSP | FMH | phar- ma Suisse | SSO | ASC | SVS | Can- toni | Persone apparte- nenti alle professioni mediche | Assi- cura- tori | Istituto | Pub- blico | UST |
|--|----------------|--------|------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|--------------|---|------------------------|----------|---------------|-----|
| Numero di telefono e di fax dello studio medico o dell'azienda | Y | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | |
| Indirizzo elettronico | Y | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | | C/M |

Allegato 2
(art. 6 cpv. 2)

Qualifiche di perfezionamento di diritto privato secondo l'ordinanza del 29 settembre 1995²⁰ sulle prestazioni

Legenda:

X Qualifica che dà diritto alla fatturazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (se tale qualifica è attestata da un titolo, quest'ultimo va registrato)

Programmi di formazione complementare di diritto privato in medicina umana (FMH)

| | |
|---|---|
| Agopuntura – medicina tradizionale cinese (ASA) | X |
| Sonografia dell'anca secondo Graf nel neonato e nel lattante (SSUM) | X |
| Ultrasonografia prenatale (SSUM) | X |

²⁰ RS 832.112.31